



## TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO DEI BAGNI PUBBLICI DI CASTELLO DEI PIO

CIG Z83324BF20

### CAPITOLATO D’APPALTO

#### SOMMARIO

Art. 1 Premessa .....	2
Art. 2 Definizioni.....	2
Art. 3 Oggetto e durata dell'appalto.....	2
Art. 4 Importo a base della trattativa.....	2
Art.5 Caratteristiche del servizio.....	3
Art. 6 Personale impiegato.....	3
Art. 7 Servizi connessi .....	4
Art. 8 Coperture assicurative.....	5
Art. 9 Penalità .....	6
Art. 10 Risoluzione.....	6
Art. 11 Divieti .....	7
Art. 12 Divieto di cessione del contratto .....	7
Art. 13 Recesso .....	7
Art. 14 Esecuzione in danno .....	7
Art. 15 Sciopero del personale.....	7
Art. 16 Foro Competente.....	8
Art. 17 Norme regolatrici del contratto.....	8
Art. 21 Norme generali e rinvio.....	8
Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9



## **Art. 1 Premessa**

Il presente Capitolato d'Appalto descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare, nel corso dello svolgimento delle attività di custodia e controllo dei bagni pubblici siti presso il Castello dei Pio di Carpi.

## **Art. 2 Definizioni**

Nell'ambito del presente Capitolato d'Appalto si intende per:

Amministrazione: Comune di Carpi;

Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il consorzio risultata/o Aggiudicatario/a e che conseguentemente sottoscrive il contratto con l'Amministrazione;

Referente di Zona: la persona designata dal Fornitore come responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato;

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Castelli

## **Art. 3 Oggetto e durata dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia e controllo dei bagni pubblici siti presso il Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio, Piazza Martiri, 68, 41012 – Carpi che sono normalmente aperti dalle ore 8.00 alle 19.00 (CPV 98341120-2).

I servizi richiesti saranno compresi nella fascia di apertura dei bagni pubblici così come meglio riportato all'articolo 5 del presente Capitolato.

Il servizio di custodia e controllo dei bagni pubblici comprende le seguenti prestazioni:

### **CUSTODIA E CONTROLLO**

- Controllo sull'afflusso e deflusso dell'utenza;
- Verifica del numero degli utenti che accedono al servizio;
- Controllo sull'uso corretto della struttura e delle attrezzature da parte dell'utenza;
- Verifica dopo l'uso da parte del singolo utente, sullo stato di conservazione dei locali e delle attrezzature a lui concesse, per verificare se lo stesso abbia arrecato danni al patrimonio dell'Ente con conseguente segnalazione al Comune di Carpi per eventuale richiesta di risarcimento;
- Regolamentazione dell'accesso dell'utenza nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata dalla data di stipula del presente contratto fino al 31.12.2021, con opzione di proroga di altri 6 mesi. È fatta salva l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.

## **Art. 4 Importo a base della trattativa**

L'importo complessivo presunto a base della trattativa diretta è fissato in **€ 8.979,20 (IVA 22% esclusa)**, riferito al totale fabbisogno del Comune fino al 31.12.2021, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.



Il valore della proroga della durata massima di mesi 6 è stimato in € 8.832,80 al netto IVA 22%.

Il prezzo del servizio è stato calcolato sulla base del costo ora/uomo, tenuto conto anche dei parametri di qualità /prezzo di cui alla Convenzione Intercenter “SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2 – LOTTO 5”, secondo il seguente computo metro estimativo:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UM	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	UM STIMATE	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA ESCLUSA
Portierato	Ora/uomo	€ 12,20	736	€ 8.979,20
<b>Importo totale stimato</b>				<b>€ 8.979.20</b>

L'offerta presentata non potrà superare l'importo complessivo presunto a base della trattativa diretta (€ 8.979.20 iva esclusa).

Il prezzo unitario del servizio non potrà essere superiore al prezzo sopra indicato.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, di conseguenza non sussistono costi della sicurezza: i rischi presenti sono superabili usando la normale cautela (esempio non accedere ai servizi quando sono interdetti all'ingresso per il lavaggio e l'asciugatura dei pavimenti).

Sarà cura dell'Ente definire gli orari per la pulizia quotidiana dei bagni, già affidata ad altro operatore economico per evitare la sovrapposizione tra gli operatori delle due ditte coinvolte.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

#### **Art.5 Caratteristiche del servizio**

L'attività richiesta dovrà essere quotidianamente assicurata da n. 1 (una) unità di personale presso la sede sopra indicata, prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le 15.00 e le 19.00, n. 4 (quattro) ore al giorno, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, compresi i giorni festivi.

I turni e gli orari potranno subire variazioni a seconda delle specifiche esigenze dell'Ente.

Per servizi aggiuntivi e straordinari la richiesta da parte dell'Ente dovrà essere di minimo di due ore ai medesimi prezzi (costo/ora del servizio).

#### **Art. 6 Personale impiegato**

La Ditta aggiudicataria fornirà personale qualificato e con disponibilità oraria prevista all'interno del presente Capitolato.



La Ditta dovrà impiegare nel servizio, personale di fiducia che dovrà adempiere diligentemente a quanto previsto dal contratto, come pure alle indicazioni che verranno impartite dall'ufficio provveditorato.

La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste da contratti in materia salariale previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Gli operatori devono essere iscritti a libro matricola ed essere assicurati a norma di legge presso gli istituti previdenziali ed assistenziali.

Il personale che sarà messo a disposizione dal Fornitore deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Il personale deve essere presente sul luogo di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Inoltre il Fornitore garantisce che:

- il Personale sia dotato sempre di apposita divisa e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- sia dotato di tutti i necessari dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, compresi i dispositivi anti-Covid;
- sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- tenga sempre un comportamento corretto ed educato;
- segnali subito al Referente del Fornitore eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio;
- si attenga alle indicazioni del Referente del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di pretendere in qualsiasi momento l'allontanamento degli operatori che non rispondano ai requisiti, ovvero che non tengano i comportamenti sopraindicati.

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione contraente il nominativo di un Referente a titolo di Capo Squadra che si occuperà della gestione del personale inviato e della relazione con la Committenza.

Il referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto.

## **Art. 7 Servizi connessi**

Il Fornitore aggiudicatario deve inoltre garantire l'esecuzione dei servizi di seguito indicati:

Reperibilità. Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, a mettere a disposizione un referente, numero di telefono, un indirizzo e-mail ordinaria e Pec, attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il sabato dalle ore 9 alle ore 14.

Fatturazione. In tutte le fatture emesse dal Fornitore aggiudicatario, a cadenza mensile, devono essere evidenti, qualora presenti, almeno le seguenti informazioni:

- Dettaglio della prestazione erogata (data, luogo di esecuzione; servizio richiedente);
- Totale ore uomo con indicazione della tariffa applicata.

Il pagamento verrà disposto, a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui risultano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura, ovvero, dalla data di ottenimento del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). In ogni caso, l'esigibilità del pagamento è subordinata alla



sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto e il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.

Al fine di una corretta gestione dello split-payment, è necessario indicare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72".

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 66/2014, le fatture intestate al **Comune di Carpi** saranno trasmesse elettronicamente utilizzando il codice univoco ufficio **UFT5W3**.

L'emissione della fattura sarà autorizzata previa verifica della regolare esecuzione da parte del RUP:

La regolare esecuzione del servizio sarà effettuata entro 15 giorni dal termine del contratto con apposito verbale che è sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa e trasmesso al RUP per la controfirma.

#### Tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche i pagamenti a favore del Fornitore saranno effettuati dal Tesoriere esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'art 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Amministrazione la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 8 Coperture assicurative**

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Assuntore stesso, quanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Carpi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale complessivo di polizza non inferiore a € 2.000.000,00 per danni a persone e € 1.000.000,00 per danni a cose.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato, prima della stipula del contratto unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere presentata



con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

### **Art. 9 Penalità**

Le Amministrazioni, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare alla ditta la penale di € 100,00 per ciascun evento contestato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 10.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

### **Art. 10 Risoluzione**

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandone l'intenzione a mezzo PEC e assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali non rimossi anche a seguito di diffide formali delle Amministrazioni;
- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura/servizio da parte della ditta senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione,
- cessione anche parziale del contratto
- rifiuto a sottostare alle penalità
- cessazione dell'azienda o di un ramo d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto
- nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dalla ditta in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge
- negli altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.



Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalle Amministrazioni, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalle Amministrazioni secondo le norme comuni.

#### **Art. 11 Divieti**

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

**L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.**

#### **Art. 12 Divieto di cessione del contratto**

E' vietata all'Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto con l'incameramento del deposito cauzionale e l'addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata dell'appalto.

#### **Art. 13 Recesso**

Per il recesso si fa rinvio alla disciplina prevista dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 s.m.i..

#### **Art. 14 Esecuzione in danno**

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, le Amministrazioni potranno ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, le Amministrazioni potranno rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 15 Sciopero del personale**



In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 gg naturali e consecutivi.

Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate.

### **Art. 16 Foro Competente**

Tutte le controversie o vertenze inerenti al presente appalto, compresa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Modena.

### **Art. 17 Norme regolatrici del contratto**

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nell'allegato n. 7 al Capitolato d'onere "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di servizi "Servizi di Vigilanza e Accoglienza" ai fini della partecipazione al MEPA di Consip.

### **Art. 21 Norme generali e rinvio**

Per quanto non previsto nel presente documento, a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni legislative in materia.



## **Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

*Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di Carpi nella persona del Sindaco. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a [responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a [responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it).*

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.